

DECRETO 27 ottobre 2009, n. 176

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili. (GU n. 287 del 10-12-2009)

Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2009

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 dicembre 2008, n. 215;

Visto il decreto del Ministro della salute del 12 dicembre 2007, n. 269 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili;

Visto il parere dell'Istituto Superiore di Sanità e la tabella di corrispondenza predisposta dall'Ente Italiano di Unificazione Siderurgica federato all'UNI in merito alla designazione degli acciai inossidabili secondo la nomenclatura internazionale;

Ritenuto di dover aggiornare il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 indicando le denominazioni degli acciai inossidabili autorizzati secondo la nomenclatura internazionale corrispondente a standard UNI EN 10088-1:2005 e/o AISI/ASTM e/o UNS, o in sua assenza con la composizione chimica di colata;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 29 aprile 2009;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 1° aprile 2009 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 settembre 2009;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 7 ottobre 2009;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'allegato II, sezione 6 - Acciai inossidabili - del decreto ministeriale 21 marzo 1973 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché in Turchia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 ottobre 2009

Il Ministro: Sacconi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali Registro n. 7, foglio n.9